

# ***STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO***

## ***“La Fabbrica”***

### **ARTICOLO 1 -Costituzione-**

1. E' costituita con sede legale in Rivolta d'Adda (CR) via Ugo Foscolo 38, l'organizzazione di volontariato denominata “La Fabbrica”, di seguito detta organizzazione. L'apertura di eventuali altre sedi operative non richiederà la modifica del presente Statuto.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

### **ARTICOLO 2 –Finalità-**

1. L'organizzazione ha lo scopo di promuovere, tramite il volontariato, attività che agiscono direttamente nel sociale, mantenendo posizioni democratiche, comunitarie, pluraliste e anti-fasciste. L'organizzazione si manifesta nella più completa apertività e aconfessionalità, cercando di aiutare, tramite iniziative, eventi, informazione, le categorie di persone e le generazioni che necessitano di un maggiore aiuto. I membri dell'associazione si riuniranno costantemente per formarsi a livello individuale e discutere tematiche per sensibilizzare e raggruppare le coscienze, in particolar modo dei giovani, cercando di raggrupparli, facendoli attivare nella comune vita locale, al fine di creare un bene comune per tutta la collettività.
2. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro, persegue scopi di solidarietà sociale e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nei settori dell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili e della formazione.
3. In conclusione l'associazione “La Fabbrica”:
  - mette in atto aiuto sociale per le fasce della popolazione meno protette.
  - realizza eventi, concerti musicali, serate culturali etc...
  - contribuisce a sviluppare l'informazione attraverso mezzi di comunicazione ciclostilati in proprio, trattando tematiche politico-sociali a livello locale, nazionale ed internazionale.

### **ARTICOLO 3 –Aderenti-**

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto, ne avanzano richiesta scritta, che viene accolta dal Comitato. Il numero dei soci è illimitato. Ogni socio deve essere registrato su apposito Registro Soci. Possono aderire all'organizzazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'organizzazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per :
  - dimissioni volontarie;
  - morte;
  - indegnità deliberata dal comitato; per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione.

In quest'ultimo caso il procedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto di tale procedimento e deve contenere oltre alle motivazioni per le quali è stato deliberato, anche la data nella quale il socio dovrà presentarsi per un contraddittorio di fronte all'Assemblea, che in quella seduta dovrà deliberare in via definitiva in merito all'esclusione o meno del socio. L'esclusione deliberata dall'assemblea diviene immediatamente operante e viene annotata nel libro dei soci dal segretario dell'organizzazione.

4. tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. I soci dell'organizzazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto nel Regolamento interno.

### **ARTICOLO 4 –Diritti e obblighi degli aderenti-**

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee; a votare direttamente, o per delega; a svolgere il lavoro preventivamente concordato, a prendere visione (secondo modi e tempi che saranno oggetto di apposito regolamento interno) di tutti i registri, i verbali, gli atti ed i bilanci dell'organizzazione, che sono pubblici ed a recedere dall'appartenenza all'organizzazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso).
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea, a prestare il lavoro preventivamente concordato ed a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

### **ARTICOLO 5 -Organi-**

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea
- il Comitato
- il Presidente

#### **ARTICOLO 6 –l'Assemblea-**

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale, lo da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni di preavviso, decorrenti dalla data del timbro postale, o da quella posta sulla ricevuta, nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
4. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - a. eleggere i membri del comitato;
  - b. approvare il programma di attività proposta dal comitato;
  - c. approvare il bilancio preventivo;
  - d. approvare il bilancio consultivo;
  - e. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14,
  - f. stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
5. Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica, o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede legale dell'organizzazione. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale.

#### **ARTICOLO 7 –Comitato-**

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da sei (6) membri. Esso può cooptare altri quattro (4) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale, o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
  - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
  - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consultivo annuali;
  - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - assumere il personale;
  - eleggere il presidente;
  - nominare il segretario;
  - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
  - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### **ARTICOLO 8 –Presidente-**

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora venga sfiduciato dall'assemblea, perché non ottempera a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente, o dal componente del comitato più anziano di età.

#### **ARTICOLO 9 –Segretario-**

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea e comitato;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consultivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

#### **ARTICOLO 10 –Gratuità e durata delle cariche-**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **ARTICOLO 11 –Risorse economiche-**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi degli aderenti;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del presidente, o in sua assenza del vicepresidente.

#### **ARTICOLO 12 –Quota sociale-**

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso, o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 13 –Bilancio-**

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci, preventivo e consultivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che deciderà a maggioranza di voti, entro il giorno 30 aprile di ciascun anno.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitali.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ARTICOLO 14 –Obblighi dell'organizzazione-**

Gli aderenti all'organizzazione, che svolgono attività sociali devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'organizzazione, previa delibera del Comitato, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

#### **ARTICOLO 15 –Modifiche allo statuto-**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dall'assemblea, da uno degli organi, o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

#### **ARTICOLO 16 –Scioglimento dell'Associazione-**

1. Lo scioglimento, o la cessazione dell'organizzazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli Associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Onlus, operanti in identico, od analogo settore.

#### **ARTICOLO 17 –Norma di rinvio-**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

#### **ARTICOLO 18 –Controversie-**

Tutte le eventuali controversie sociali fra i soci e tra questi e l'organizzazione, o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dall'assemblea. Il loro giudizio sarà inappellabile, in mancanza di accordo si elegge competente fin da ora il Foro di Cremona.